



Esercizio abusivo di una professione A.C. 2281 N.T.

Dossier n° 224 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
20 luglio 2016

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2281 N.T.
Iniziativa:	Parlamentare
Iter al Senato:	Sì
Numero di articoli:	4
Commissione competente :	Il Giustizia
Sede:	consultiva
Stato dell'iter:	In corso di esame in sede referente

Contenuto

Il provvedimento detta disposizioni sanzionatorie in materia di esercizio abusivo di una professione e di obblighi professionali.

L'**articolo 1** della proposta di legge interviene sul codice penale.

In particolare, il *comma 1* sostituisce l'art. 348 del codice penale (**esercizio abusivo di una professione**), apportandovi le seguenti modifiche:

- sostituisce la pena alternativa della reclusione o della multa, con la **pena congiunta** della reclusione e della multa;
- **innalza** tanto la reclusione (che passa nel massimo da 6 mesi a 3 anni) quanto la multa (che passa dal massimo di 516 euro al massimo di 50.000 euro);
- aggiunge la pena accessoria della **pubblicazione della sentenza** di condanna prevedendo la sua **trasmissione all'Ordine, albo o registro professionale** per l'interdizione dall'attività per un periodo da 1 a 3 anni;
- prevede la **confisca obbligatoria** delle cose utilizzate per commettere il delitto.
- prevede la **reclusione da 1 a 5 anni e la multa da 15.000 a 75.000 euro** nei confronti del professionista che ha indotto altri all'esercizio abusivo della professione ovvero ha diretto l'attività dei concorrenti nel reato.

Il *comma 2* inserisce un nuovo comma nell'articolo 589 del codice penale, relativo al delitto di **omicidio colposo**. La modifica è volta a prevedere l'applicazione della pena aggravata della reclusione da 3 a 10 anni (già prevista in relazione ad alcune specifiche ipotesi di violazione della disciplina sulla circolazione stradale: fatto commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope) quando l'omicidio colposo è causato nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria.

Infine, il *comma 3* interviene sul delitto di **lesioni personali colpose**, di cui all'art. 590 del codice penale, di nuovo per prevedere una **pena aggravata** quando la lesione grave o gravissima sia cagionata nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria. In particolare: se le lesioni sono gravi, la pena è la reclusione da 6 mesi a 2 anni; se le lesioni sono gravissime, la pena è la reclusione da un anno e 6 mesi a 4 anni.

Anche in questo caso, la pena aggravata per le lesioni gravi e gravissime cagionate nell'esercizio abusivo di una professione o di un'arte sanitaria è identica a quella già prevista dal codice in relazione alla violazione della disciplina sulla circolazione stradale con fatto commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

L'**articolo 2** della proposta modifica il **testo unico delle leggi sanitarie** (R.D. 1265 del 1934) intervenendo sull'art. 123 relativo alla professione di **farmacista**, sostanzialmente per **depenalizzare la condotta di detenzione di medicinali scaduti, guasti o imperfetti** quando dalla modestà quantità, dalle particolari modalità di conservazione e dall'ammontare complessivo delle riserve sia possibile concretamente escludere che i farmaci siano destinati al commercio; illecito è punito in via amministrativa con la sanzione pecuniaria da 1.500 a 3.000 euro.

Si osserva che dovrebbe continuare ad applicarsi l'art. 443 c.p.(commercio o somministrazione di medicinali guasti) nei casi di destinazione al commercio di farmaci scaduti. Si consideri peraltro che la formulazione letterale del nuovo illecito amministrativo fa riferimento alla concreta possibilità di escludere la destinazione al commercio ("si può concretamente escludere"). Occorre pertanto considerare la portata applicativa del nuovo illecito amministrativo.

L'art. 443 c.p. stabilisce che "chiunque detiene per il commercio, pone in commercio o somministra medicinali guasti o imperfetti è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 103".

L'**articolo 3** della proposta di legge modifica l'art. 141 del testo unico delle leggi sanitarie, che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria per l'**esercizio abusivo di un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie** in quanto non in possesso della licenza o dell'attestato di abilitazione richiesti dalla legge. La proposta **aumenta l'entità di tale sanzione** (da 2.500 a 7.500 euro).

L'**articolo 4** modifica l'articolo 8 della [legge n. 39 del 1989](#), concernente la disciplina della **professione di mediatore**. Si tratta della disposizione che oggi sanziona con il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 7.500 a 15.000 euro chiunque esercita l'attività di mediazione senza essere iscritto nel ruolo. In base al comma 2, a coloro che siano incorsi per tre volte nella suddetta sanzione amministrativa, si applicano le pene previste dall'articolo 348 c.p. per l'esercizio abusivo di una professione (v. art. 1).



La proposta di legge prevede l'applicazione della sanzione penale alla prima reiterazione della condotta illecita, senza attendere la terza violazione.

L'**articolo 4-bis**, infine, detta una specifica disposizione riguardante il **settore professionale odontoiatrico**. E' stabilito che "ogni società" del settore **debba nominare un direttore sanitario** iscritto all'albo da almeno 7 anni, che avrà la responsabilità del centro operativo assegnatogli e che **opererà in via esclusiva**, senza poter cumulare altri incarichi. L'art. 4-bis precisa che l'esercizio della professione è esclusiva dei soli possessori dei titoli di abilitazione previsti dalla legge 409/1985 che operano come liberi professionisti o all'interno di società del settore odontoiatrico in cui il direttore sanitario abbia i sopracitati requisiti.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il nuovo testo della proposta di legge riguarda in prevalenza l'**ordinamento penale**, materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.

Secondo la giurisprudenza costituzionale, inoltre, sono da considerare "**principi fondamentali**" in materia di **tutela della salute** le norme in materia di illeciti amministrativi relativi alla tutela della salute (sentenza n. 361 del 2003).

cost224	Servizio Studi Dipartimento Istituzioni	st_istituzioni@camera.it - 066760-3855	 CD_istituzioni
	Servizio Studi Dipartimento Giustizia	st_giustizia@camera.it - 066760-9148	 CD_giustizia